

Tra il

**Goethe-Institut e.V., con sede legale in 80333 Monaco di
Baviera, Oskar-von-Miller-Ring 18,
rappresentato dal Goethe-Institut di Milano, Via San
Paolo 10, 20121 Milano, 80117410151,**

**nella persona della direttrice dell'Istituto di Cultura di
Milano, Sig.ra Karin Varga**

- Committente -

e

.....

- Appaltatrice -

viene stipulato il seguente Contratto per

il servizio di pulizia manutentiva e/o delle finestre e lampade:

Indice

	Pagina
§ 1 Oggetto del Contratto.....	3
§ 2 Elementi del Contratto.....	3
§ 3 Descrizione dell'Immobile.....	3
§ 4 Entità dei servizi.....	4
§ 5 Obblighi dell'Appaltatrice.....	4
§ 6 Orari e giorni del servizio di pulizia.....	5
§ 7 Computo.....	5
§ 8 Collaudo del servizio.....	5
§ 9 Corrispettivo.....	5
§ 10 Lavoro straordinario e corrispettivo per servizi di pulizia su richiesta.....	6
§ 11 Modifica dei prezzi.....	7
§ 12 Personale addetto alle pulizie e misure di sicurezza.....	8
§ 13 Elenco dei nominativi del personale e gestione dei documenti d'accesso.....	9
§ 14 Requisiti tecnici del servizio di pulizia e manutenzione.....	9
§ 15 Divieto di presa visione e copiatura / Utilizzo delle attrezzature tecniche.....	11
§ 16 Sicurezza.....	11
§ 17 Denuncia dei difetti e danni.....	12
§ 18 Documenti confidenziali.....	12
§ 19 Responsabilità.....	12
§ 20 Regolamentazione dell'uso delle chiavi.....	12
§ 21 Assicurazione.....	13
§ 22 Durata e disdetta del Contratto.....	13
§ 23 Recesso.....	14
§ 24 Riserva di modifica.....	14
§ 25 Altre clausole contrattuali.....	15
§ 26 Trattamento dei dati.....	15
§ 27 Condizioni generali di Contratto.....	15
§ 28 Luogo d'esecuzione e foro legale.....	16

§ 1 Oggetto del Contratto

- (1) Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatrice si impegna a prestare in favore della Committente, con decorrenza **16 maggio 2024**, i seguenti servizi di pulizia manutentiva e/o delle finestre e delle lampade (di seguito i "**Servizi**"):

Appaltatrice

- [X] il servizio di pulizia manutentiva dei locali e delle aree comuni,
[X] il servizio di pulizia delle finestre e lampade,

all'interno dell'edificio di servizio del Goethe-Institut di Milano, 2° e 3° piano, Via San Paolo 10, 20121 Milano (di seguito l'"**Immobile**").

- (2) Ai sensi del precedente punto 1, il servizio da erogare comprende la pulizia manutentiva (pulizia, manutenzione e trattamento superficiale dei pavimenti e dei rivestimenti dei pavimenti, dei servizi igienici e degli oggetti facenti parte degli arredi dei locali, delle porte di vetro, delle parti finestrate delle porte) e la pulizia bifacciale dei vetri delle finestre, e delle lampade nonché i rispettivi servizi accessori consueti per le succitate attività.
- (3) La natura e l'entità dei servizi emergono dalla descrizione dei servizi, dagli allegati al presente Contratto (gli "**Allegati**") e dall'offerta dell'Appaltatrice del **XX/MM/JJJJ**.
- (4) Le Parti concordano che il presente Contratto sia per entrambe di natura non esclusiva, nel senso che l'Appaltatrice è autorizzata ad avere rapporti contrattuali con altre società committenti o appaltatrici e la Committente è autorizzata ad avere altro o altri fornitori e appaltatori.

§ 2 Elementi del Contratto

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ed in particolare:

- a. Descrizione del servizio di pulizia manutentiva (Allegato A) ivi incluse le appendici da 1 a 4.
- b. Offerta dell'Appaltatrice del **XX/MM/JJJJ** che include il listino prezzi (Allegato B) e la matrice di valutazione (Allegato C), entrambi debitamente compilati.
- c. DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

§ 3 Descrizione dell'Immobile

L'Immobile consiste di due piani con locali d'ufficio e spazi per attività d'insegnamento e svolgimento di seminari.

§ 4 Entità dei servizi

- (1) La superficie oggetto del servizio di pulizia e il calcolo del corrispettivo sono stati determinati in base agli elenchi dei locali ovvero al computo delle superfici di vetro e delle finestre. La superficie dei pavimenti oggetto del servizio di pulizia manutentiva è stata determinata in base alla superficie dei pavimenti che dovranno essere puliti. Le superfici indicate ai fini della pulizia dei vetri e delle finestre comprendono esclusivamente le superfici in vetro.
- (2) Il Committente informerà l'Appaltatrice tempestivamente in merito ad ogni eventuale modifica delle dimensioni, del tipo d'utilizzo ovvero della frequenza del servizio di pulizia delle succitate aree. Contemporaneamente il Committente presenterà gli Allegati opportunamente aggiornati.
- (3) Qualora il Committente riduca o aumenti le superfici oggetto del servizio di pulizia manutentiva successivamente alla stipula del presente Contratto, all'Appaltatrice spetterà il rispettivo corrispettivo inferiore o maggiore. Il corrispettivo relativo ai vari gruppi di locali interessati dal succitato servizio è basato sui costi mensili a mq stabiliti nel listino prezzi. In modo analogo varierà anche il corrispettivo relativo alle superfici di vetro/finestre oggetto del servizio di pulizia in caso di modifica delle medesime.
- (4) In caso di assenza prolungata degli utenti di alcuni locali (ad esempio per inabilità al lavoro o ferie) con conseguente rinuncia al servizio di pulizia in deroga al presente Contratto, l'Appaltatrice ha l'obbligo di fornire servizi di pulizia aggiuntivi rispetto all'entità dei servizi stabilita nella descrizione dei servizi e negli allegati al presente Contratto. Il Committente ha la facoltà di richiedere detti servizi aggiuntivi di pulizia. Il tempo necessario per l'esecuzione dei servizi aggiuntivi di pulizia come sopra richiesti non deve superare quello previsto per le operazioni di pulizia non eseguite.
- (5) Nei limiti temporali previsti per i servizi di pulizia concordati, il Committente ha la facoltà di richiedere la ripetizione o intensificazione di determinate operazioni con conseguente diminuzione di altre operazioni. Ad esempio, è possibile compensare in tal modo il maggior impegno necessario per la pulizia della porta d'ingresso, delle aree d'ingresso, delle scale e dei corridoi in caso di condizioni atmosferiche avverse.
- (6) Le eventuali circostanze, che rendano impossibile l'erogazione dei servizi richiesti o la compromettano fortemente, devono essere comunicate all'Appaltatrice in via anticipata al più presto possibile.
- (7) In caso di interventi di modifica alle strutture dell'Immobile oppure di ridefinizione della frequenza delle operazioni di pulizia da parte del Committente, quest'ultimo deve consegnare all'Appaltatrice gli elenchi opportunamente modificati delle superfici.

§ 5 Obblighi dell'Appaltatrice

- (1) L'Appaltatrice ha l'obbligo di eseguire i servizi oggetto del presente Contratto sempre a regola d'arte, in modo completo e secondo i termini stabiliti.
- (2) Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 delle "Norme generali per l'Igiene del lavoro" (DPR 303/56), nonché del disposto della Legge 19.09.94 n. 626.

- (3) Ai fini delle operazioni di pulizia manutentiva l'Appaltatrice deve consegnare al Committente i piani di lavoro che stabiliscono i giorni, i locali e le rispettive attività di pulizia, che verranno di volta in volta eseguite in conformità con le indicazioni contenute nella descrizione dei servizi e negli elenchi dei locali ad essa consegnati in seguito alla stipula del presente Contratto.
- (4) L'Appaltatrice si impegna a istruire i lavoratori incaricati delle operazioni da svolgere nell'immobile in merito ai rischi sul posto di lavoro di cui alla legge sulla tutela del lavoro, alla legge sulla tutela della maternità, al decreto legge sulle sostanze pericolose e sulle norme antinfortunistiche prima dell'inizio dell'attività.
- (5) Ai fini della scelta dei detergenti e dei prodotti per la manutenzione l'Appaltatrice deve rispettare le norme di tutela ambientale.

§ 6 Orari e giorni del servizio di pulizia

L'Appaltatrice eseguirà le operazioni di pulizia manutentiva nei giorni da lunedì a venerdì. Non è prevista alcuna operazione di pulizia il sabato, la domenica e nei giorni festivi di legge in calendario a Milano.

§ 7 Computo

Le planimetrie relative alle succitate superfici sono da considerarsi impegnative per il Committente e per l'Appaltatrice, premesso che entro tre mesi dalla data di stipula del presente Contratto non vengano presentate eventuali contestazioni scritte relative a differenze riscontrate tra quanto ivi indicato e la situazione reale. In caso di contestazioni dette superfici devono essere nuovamente misurate congiuntamente dal Committente e dall'Appaltatrice con conseguente indicazione delle correzioni, le quali saranno in tal caso valide fin dalla data di stipula del presente Contratto.

§ 8 Collaudo dei servizi

I servizi forniti dall'Appaltatrice verranno considerati come regolarmente eseguiti e collaudati, premesso che il Committente non sollevi alcuna obiezione giustificata entro due giorni lavorativi dopo l'esecuzione delle operazioni.

§ 9 Corrispettivo

Per i servizi di cui al presente Contratto l'Appaltatrice riceverà un corrispettivo pari ai prezzi quotati nella sua offerta del **XX/MM/JJJJ** nel modulo "offerta" e nei relativi allegati. I prezzi ivi indicati sono al netto, IVA di legge esclusa. Sono inoltre a carico del Committente gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma quinto, del D. Lgs. n. 81/2008, come indicati al successivo § 16 (5)

- (1) L'Appaltatrice si impegna a eseguire le operazioni di pulizia manutentiva di cui al presente Contratto nelle ore mensili riportate nel listino prezzi allegato al modulo d'offerta ovvero nel corso delle ore che occorrono mediamente per lo svolgimento della pulizia delle finestre e delle lampade. Le ore di presenza degli addetti alle pulizie devono essere registrate nelle liste specifiche.
- (2) Le operazioni di pulizia su richiesta (pulizia manutentiva nei locali in seguito al trasferimento del rispettivo utente, pulizia di fondo dei tappeti oppure dei rivestimenti dei pavimenti in linoleum, pulizie al termine di interventi di costruzione secondo la descrizione dei servizi) verranno remunerate a ore o per mq di pavimento in base all'impegno effettivamente necessario per l'esecuzione dei lavori, con tariffa all'uopo concordata.
- (3) I prezzi quotati nel modulo d'offerta sono prezzi forfettari, nel calcolo dei quali si è tenuto conto anche di tutti i costi accessori, dei supplementi, delle indennità e dei contributi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.
- (4) Il Committente verserà all'Appaltatrice, a titolo di corrispettivo per i Servizi da essa eseguiti ai sensi del presente Contratto, gli importi corrispondenti ai prezzi quotati nel modulo "offerta" e nei relativi allegati. Esso esegue i pagamenti mensilmente per la pulizia manutentiva e in corrispondenza degli intervalli temporali stabiliti negli allegati per la pulizia delle finestre e lampade, di volta in volta, successivamente all'erogazione dei servizi, contro presentazione della rispettiva fattura e dei documenti giustificativi. Le fatture devono essere inviate a:

Goethe-Institut Mailand

KST 70001303

invoice-mailand@goethe.de

Via San Paolo 10

20121 Milano

Italia

- (5) Qualora le operazioni di pulizia non vengano eseguite in conformità con il presente Contratto oppure in caso di ripetute inadempienze di entità non lieve, il Committente ha la facoltà di ridurre il corrispettivo mensile in misura pari all'entità delle prestazioni non fornite e non recuperabili. Le eventuali inadempienze riguardanti le prestazioni che sono eseguibili anche a posteriori potranno essere compensate con l'erogazione di ore di pulizia aggiuntive da prestarsi entro due giorni lavorativi; le ore lavorative impegnate per il completamento dei lavori devono essere indicate separatamente nell'elenco delle prestazioni fornite.

§ 10 Lavoro straordinario e corrispettivo per servizi di pulizia su richiesta

- (1) Il lavoro straordinario dovuto a un lieve aumento, non superiore al 2%, della superficie complessiva interessata dalle operazioni di pulizia che possa, ad esempio, essere ascritto a modifiche di destinazione di alcuni dei locali interessati dalle operazioni di pulizia, è da considerarsi come remunerato con il prezzo forfettario della pulizia manutentiva di cui all'allegato 2 del presente Contratto.

- (2) Per le operazioni di pulizia su richiesta (pulizia manutentiva nei locali in seguito al trasferimento del rispettivo utente, pulizia di fondo dei tappeti oppure dei rivestimenti dei pavimenti in linoleum) deve essere emesso di volta in volta un ordine specifico scritto da parte del Committente. Le operazioni di pulizia su richiesta vengono remunerate a ore o a mq di pavimento in base al rispettivo prezzo contro presentazione di fatture contraddistinte in modo specifico.

§ 11 Modifica dei prezzi

- (1) I prezzi concordati (§ 10 punti 1 e 3) aumentano o diminuiscono in conformità con le modifiche a cui sono soggetti i contratti collettivi di lavoro (dichiarazione generale di applicabilità del Contratto collettivo di lavoro, nuovi contratti collettivi sui salari e/o contratti collettivi generali) che sono vincolanti per i lavoratori che l'Appaltatrice impiega presso il Committente, in misura corrispondente alla quota stabilita dei salari e dei costi del lavoro. E' esclusa qualsiasi modifica dei prezzi dovuta alle variazioni di altri costi derivanti dall'incarico, connessi con l'impresa e con il margine di rischio/profitto.
- (2) E' esclusa qualsiasi modifica dei prezzi dovuta ai contratti collettivi aziendali.
- (3) In caso di aumenti delle fasce retributive interessate i prezzi concordati (§ 10, punti 1 e 3) verranno modificati in base alle seguenti modalità:
- a. In caso di stipula di un nuovo Contratto collettivo sui salari l'Appaltatrice deve informare il Committente entro un mese dalla data della stipula di detto Contratto richiedendo la modifica dei prezzi concordati ai sensi del § 10, punti 1 e 3. Ai fini del rispetto di tale scadenza si fa riferimento alla data di ricevimento della notifica da parte del Committente.
 - b. La comunicazione di cui alla precedente lettera a. deve essere accompagnata da un documento di prova (ad esempio copia del nuovo Contratto collettivo sui salari) nonché da una dichiarazione con cui l'Appaltatrice si impegna a versare le tariffe orarie aumentate della fascia retributiva in questione ai rispettivi collaboratori/alle rispettive collaboratrici senza praticare alcuna riduzione. Il Committente ha la facoltà di richiedere all'Appaltatrice la presentazione di ulteriori documenti dettagliati di prova.
 - c. In caso di tempestiva comunicazione al Committente, l'aumento dei prezzi entrerà in vigore alla data stabilita nel rispettivo Contratto collettivo sui salari.
 - d. In caso di comunicazione ritardata, nel periodo tra l'inizio del mese entro cui è prescritta la comunicazione di cui alla precedente lettera a. e la fine del mese in cui tale comunicazione viene effettivamente notificata verranno applicati i prezzi precedentemente in vigore. I prezzi aumentati verranno pagati a partire dal mese successivo alla notifica della successiva comunicazione.
- (4) Qualora le parti che stipulano il Contratto collettivo di lavoro concordino una riduzione delle tariffe orarie per le fasce retributive interessate, si ridurranno i prezzi in base alle stesse modalità descritte nel precedente punto (3). In tal caso il punto 3, lettera d., è sostituito dalla seguente clausola: In caso di notifica ritardata, si determina l'importo complessivo versato in eccesso per il periodo retroattivo ed esso viene compensato con quanto dovuto per il mese in cui è stata notificata la suddetta comunicazione.

L'Appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente al Committente anche l'eventuale riduzione di determinate tipologie di costo che concorrono a formare i suoi prezzi.

- (5) La variazione di prezzo di cui al § 10, punti 1 e 3, entrerà in vigore senza la necessità di modificare o risolvere il presente Contratto.

§ 12 Personale addetto alle pulizie e misure di sicurezza

- (1) L'Appaltatrice ha l'obbligo di impiegare personale dipendente della stessa, qualificato e affidabile, dotato delle adeguate specializzazioni e capacità tecnico-professionali, adeguatamente formato ed informato in relazione ai Servizi da svolgere ed ai macchinari ed attrezzature necessarie per l'esecuzione dei Servizi ed in grado di assicurare il migliore e tempestivo svolgimento del lavoro, in conformità con la vigente normativa in materia di salute, sicurezza ed ambiente.
- (2) Nel caso in cui alcuni degli addetti impiegati dall'Appaltatrice siano assenti per inabilità al lavoro o ferie o qualora il Committente vieti l'ulteriore impiego di detti addetti, l'Appaltatrice deve garantire la piena esecuzione dei lavori in conformità con il presente Contratto mediante l'impiego immediato di sostituiti idonei. Gli eventuali costi derivanti dall'assenza dei lavoratori o dal divieto di impiego espresso dal Committente sono a carico dell'Appaltatrice.
- (3) Nel caso in cui l'Appaltatrice non esegua i lavori secondo i termini e le modalità stabilite nel presente Contratto e non provveda al loro completamento nonostante gli eventuali ripetuti solleciti, il Committente ha la facoltà di far eseguire i lavori oggetto del presente Contratto da parte di terzi a carico e a rischio dell'Appaltatrice.
- (4) I lavoratori impiegati dall'Appaltatrice devono essere istruiti circa i lavori da eseguire da personale qualificato dell'Appaltatrice.
- (5) I lavoratori dell'Appaltatrice hanno l'obbligo di consegnare tempestivamente all'ufficio amministrativo del Committente gli eventuali oggetti smarriti ritrovati nei locali sottoposti a pulizia o nell'Immobile. Non è prevista alcuna ricompensa per gli oggetti smarriti ritrovati.
- (6) I lavoratori impiegati dall'Appaltatrice non devono far accedere all'edificio terze persone che non siano incaricate della pulizia manutentiva dell'edificio. Tale clausola si riferisce in particolare anche ai loro parenti e figli.
- (7) In particolare, l'Appaltatrice ha i seguenti obblighi in relazione ai lavoratori da essa impiegati per l'esecuzione del presente Contratto:
- Nel caso in cui l'Appaltatrice impieghi personale che risultano essere cittadini di un paese non appartenente all'Unione Europea, essa deve garantire che i lavoratori interessati siano in possesso di un permesso di soggiorno e di lavoro in corso di validità.
 - L'Appaltatrice deve garantire che i lavoratori da essa impiegati, che sono soggetti all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, dispongano e siano muniti di documenti utili a comprovare il rispetto di tale obbligo.

- L'Appaltatrice garantisce che i lavoratori impiegati nell'Immobile del Committente rispettino l'obbligo di registrazione ai sensi della legge sull'ordine pubblico.
 - Su richiesta del Committente l'Appaltatrice deve trasmettere a quest'ultimo copia del certificato penale relativo a ciascun lavoratore che essa intende impiegare presso il Committente al più tardi entro due settimane prima dell'inizio dei lavori programmati (vedi anche § 18).
 - L'Appaltatrice non deve impiegare alcun lavoratore che presenti patologie infettive in relazione alle quali vige l'obbligo di denuncia. Su richiesta del Committente, prima dell'inizio dell'attività e una volta all'anno l'Appaltatrice deve fornire gli attestati relativi alle visite mediche di controllo eseguite da parte degli enti del servizio sanitario in conformità con le norme vigenti.
- (8) Anche in ottemperanza al D.LGS. del 19.9.94 n. 626, l'Appaltatrice ha l'obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l'incolumità del personale addetto ai Servizi, con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortunio, della quale responsabilità si intende esonerato sia il Committente che i suoi dipendenti addetti alla sorveglianza e controllo dei lavori.

§ 13 Elenco nominativi del personale e gestione documenti d'accesso

- (1) Al fine di consentire i controlli necessari, presso il Committente verrà depositata una copia della carta d'identità di ciascun addetto alle pulizie e alla sorveglianza; tale documento costituisce la base per l'accesso all'Immobile.
- (2) L'Appaltatrice si impegna a fornire ai propri lavoratori, a sue spese, un documento d'identificazione utile a dimostrare l'appartenenza del lavoratore all'Appaltatrice. Su detto documento devono essere riportati la ragione sociale dell'Appaltatrice, il nome e la foto del lavoratore. In caso di dimissioni dei lavoratori interessati l'Appaltatrice deve richiedere la restituzione di questo documento.

§ 14 Requisiti tecnici del servizio di pulizia e manutenzione

- (1) I detergenti, prodotti per la manutenzione e i trattamenti nonché gli strumenti e i macchinari devono essere adatti all'uso previsto. Gli strumenti e i macchinari devono essere conformi alle norme di sicurezza e devono presentare la marcature di omologazione (ad esempio marchio CE).
- (2) I detergenti, prodotti per la manutenzione e i trattamenti, che sono soggetti a istruzioni per l'uso emanate dal produttore, devono essere applicati in conformità a dette istruzioni.
- (3) Ai fini della scelta dei prodotti disinfettanti e di altri additivi devono essere rispettate le norme e i regolamenti ufficiali vigenti.
- (4) Gli asciugamani in carta, la carta igienica, le bustine porta assorbenti e il sapone liquido verranno forniti dal Committente. L'Appaltatrice fornirà tutti gli altri materiali di consumo, ad esempio, i detergenti, prodotti per la manutenzione e disinfettanti in quantità sufficiente senza richiedere alcun corrispettivo specifico.

- (5) L'acqua (calda e fredda) necessaria per le operazioni di pulizia, la corrente elettrica e i locali - disponibili in misura limitata - per il deposito dei materiali, macchinari, degli strumenti e di beni simili, verranno messi a disposizione gratuitamente dal Committente.
- (6) Il Committente non si assume alcuna responsabilità per furti o altri danni relativi ai locali messi a disposizione dell'Appaltatrice dal Committente.
- (7) L'Appaltatrice deve mantenere puliti gratuitamente i locali (vedi punto 3) che le sono state messe a disposizione (pulizia in proprio)
- (8) L'Appaltatrice assicura che i mezzi di lavoro da essa adoperati garantiscono la manutenzione e la conservazione del valore degli oggetti da pulire. Possono essere impiegati soltanto i prodotti che corrispondono alla normativa vigente in Italia per i rispettivi usi. L'Appaltatrice deve utilizzare macchinari e strumenti per la pulizia che siano in linea con lo stato dell'arte più avanzato nel campo della tecnologia. I macchinari e gli strumenti devono essere mantenuti in ogni momento in un stato impeccabile in termini di funzionalità, tecnologia e igiene.
- (9) I detergenti impiegati non devono contenere le seguenti sostanze: alchilfenolo etossilati (APEO), nitrilotriacetato (NTA), clorofluorocarburi (CFC), p-diclorobenzolo, acido cloridrico, acido fosforico, acido nitrico, solventi aromatici e alifatici, etilendiamintetracetato (EDTA), fosfati, formaldeide. L'Appaltatrice deve richiedere il relativo certificato del produttore o del distributore e presentarlo su richiesta.
- (10) L'Appaltatrice deve cercare di contenere il consumo d'acqua e di corrente elettrica.
- (11) L'Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere al Committente prima dell'entrata in vigore del Contratto le "Schede dei dati tecnici di sicurezza" ai sensi delle norme tecniche per le sostanze pericolose "Technische Regeln für Gefahrenstoffe" (TRGS 220) contenenti le informazioni circa le sostanze di volta in volta impiegate e il relativo rischio potenziale.
- (12) Il Committente si riserva di vietare o di richiedere l'applicazione di determinati procedimenti di pulizia o l'uso di determinati prodotti detergenti e per la manutenzione. Non è consentito l'uso dei materiali che possano danneggiare le superfici o gli oggetti d'arredo trattati.
- (13) Per il lavaggio a umido dei pavimenti per mezzo di uno strumento l'Appaltatrice utilizzerà lavapavimenti, mop in fibre di cotone o sintetiche, panni di garza/panni usa e getta che permettono di rimuovere dal pavimento lo sporco non aderente. I mop oppure i panni devono essere solamente inumidati e sostituiti frequentemente.
- (14) L'Appaltatrice deve utilizzare aspirapolveri industriali a potenza elevata e una macchina di tipo p.e. rotowash per la pulizia approfondita dei pavimenti in vinile con fibra di vetro, vd. manuale di pulizia della ditta 2Tec2.
- (15) L'Appaltatrice rimuoverà le eventuali macchie presenti sui pavimenti in moquette con prodotti chimici o mezzi meccanici idonei.
- (16) I macchinari, gli strumenti, i prodotti detergenti e per la manutenzione nonché i disinfettanti devono essere rimossi dagli addetti al termine delle operazioni di pulizia e tutti gli oggetti d'arredo devono essere riposti nella loro posizione originale.
- (17) Dovranno essere preferibilmente impiegati dei prodotti sostenibili per l'ambiente. Dovranno essere reperiti detergenti contenuti in taniche multiuso, premesso che tali prodotti siano disponibili per le varie tipologia di pulizia. In mancanza delle taniche

multiuso è preferibile l'uso di contenitori ricaricabili. I detersivi non devono essere confezionati in flaconi di PVC o bombole spray.

- (18) I residui dei detersivi costituiscono rifiuti speciali e devono essere smaltiti come tali a carico dell'Appaltatrice. Le eventuali confezioni irrinunciabili devono essere smaltiti con il metodo della raccolta differenziata.
- (19) L'Appaltatrice si impegna a fornire gratuitamente dei campioni di materiali per l'esame da parte del Committente su richiesta di quest'ultimo.

§ 15 Divieto di presa visione e copiatura / Utilizzo delle attrezzature tecniche

- (1) Al personale dell'Appaltatrice è vietato prendere visione degli scritti, atti e di altri documenti di lavoro, copiarli, farne fotocopie o compiere atti simili. Ad esso non è consentito usare i telefoni e le attrezzature d'ufficio (ad esempio, computer sui posti di lavoro, apparecchi fax e fotocopiatrici).
- (2) Il mancato rispetto di anche uno solo dei divieti riportati nel precedente punto 1 consente al Committente di richiedere all'Appaltatrice di rinunciare all'impiego dei lavoratori interessati all'interno dell'Immobile oggetto del presente Contratto.

§ 16 Sicurezza

- (1) L'Appaltatrice deve rispettare le disposizioni di sicurezza del Committente. Essa deve accettare di essere soggetta ad un controllo di sicurezza e partecipare ad un corso di formazione sulla sicurezza.
- (2) Prima di impiegare il proprio personale presso il Committente l'Appaltatrice deve istruirlo in merito alle disposizioni di sicurezza di quest'ultimo rispettando a tale fine le indicazioni fornite dal Committente.
- (3) Il Committente verifica in via anticipata la sussistenza di eventuali rischi di sicurezza che possano derivare dall'impiego dei lavoratori e dei rappresentanti dell'Appaltatrice. L'Appaltatrice deve presentare il rispettivo certificato penale in tempo utile prima dell'impiego di ciascun addetto alle pulizie. E' consentito soltanto l'impiego dei lavoratori dell'Appaltatrice che sono stati approvati dal Committente. Il Committente ha il diritto di vietare a determinati lavoratori l'accesso al suo edificio senza l'obbligo di indicare le relative motivazioni.
- (4) Il Committente assicura che nei locali nei quali verranno espletati i Servizi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, mediante la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) (Allegato [•]), fornisce all'Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo.
- (5) Con riferimento alla stima dei costi per rischi di sicurezza interferenti, si ritiene che essi siano pari ad Euro Cento (100/00) per l'intero biennio, come indicato nel DUVRI.
- (6) Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo

carico dell'Appaltatrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Committente.

- (7) L'Appaltatrice si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

§ 17 Denuncia dei difetti e danni

- (1) I lavoratori dell'Appaltatrice devono denunciare al Committente tempestivamente gli eventuali danni riscontrati nell'Immobile, nei locali e sugli oggetti d'arredo.
- (2) Qualora detti danni comportino rischi per i lavoratori dell'Appaltatrice, le operazioni di pulizia non possono essere eseguite fino a quando non siano state eliminate le circostanze che hanno dato origine a detta denuncia.

§ 18 Documenti confidenziali

I documenti di cui l'Appaltatrice è venuta a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto sono confidenziali e devono essere tutelati contro l'eventuale presa di visione da parte delle persone non autorizzate. Detti documenti devono essere restituiti al Committente alla scadenza del presente Contratto.

§ 19 Responsabilità

- (1) L'Appaltatrice è responsabile per tutti i danni alle persone, alle cose e al patrimonio cagionati per colpa di essa o dei suoi lavoratori nell'ambito dell'esecuzione delle operazioni di pulizia. Essa deve garantire che le operazioni di pulizia non mettano in pericolo gli utenti dell'Immobile. In caso di necessità occorre adottare le opportune misure di sicurezza e applicare elementi di segnalazione in prossimità delle aree di pericolo.
- (2) La stipula del presente Contratto non deve comportare alcun impegno da parte del Committente nei confronti di terzi. E' esclusa qualsiasi responsabilità del Committente nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatrice manleva il Committente da qualsiasi rivendicazione che terzi possano vantare nei suoi confronti. Nelle eventuali richieste di manleva, che il Committente presenterà all'Appaltatrice, esso indicherà il nominativo della persona che ha avanzato le rivendicazioni nonché la natura delle medesime.

§ 20 Regolamentazione dell'uso delle chiavi

- (1) Il Committente concede l'accesso illimitato ai locali oggetto delle operazioni di pulizia e ai locali destinati allo smaltimento dei rifiuti. Il Committente fornisce gratuitamente all'Appaltatrice le chiavi che occorrono per l'esecuzione delle pulizie. Le chiavi devono essere restituite al più tardi alla scadenza del presente Contratto. L'Appaltatrice non è autorizzata a riprodurre o far riprodurre serie aggiuntive delle chiavi.

- (2) Deve essere prestata la massima attenzione e cura alla conservazione di tutte le chiavi messe a disposizione. L'eventuale perdita delle chiavi deve essere denunciata immediatamente al Committente.
- (3) Nel caso in cui una delle succitate chiavi, che sono in possesso degli addetti alle pulizie o degli addetti alla sorveglianza e al controllo, debbano essere sostituite in seguito al danneggiamento o allo smarrimento, l'Appaltatrice si assumerà il costo della chiave sostitutiva. La/le chiave/i sostitutiva/e verrà/verranno reperita/e a cura del Committente.

§ 21 Assicurazione

- (1) L'Appaltatrice ha l'obbligo di stipulare a proprio carico una polizza d'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e mantenerne la validità per tutta la durata del presente rapporto contrattuale; tale polizza deve coprire in misura sufficiente i rischi di responsabilità di cui ai §§ 21 e 22 e garantire i seguenti massimali per ciascun sinistro:
 - a. per danni alle persone € 3.000.000,00
 - b. per danni alle cose e all'ambiente € 2.000.000,00
 - c. per danni derivanti dalla perdita delle chiavi € 250.000,00
 - d. per danni dovuti all'esecuzione dei lavori € 500.000,00
 - e. per danni dovuti a inquinamento graduale € 1.000.000,00
- (2) La copertura assicurativa deve essere documentata al più tardi all'atto della stipula del Contratto mediante presentazione di una copia del certificato di assicurazione al Committente.

§ 22 Durata e disdetta del Contratto

- (1) Il presente Contratto viene stipulato per il periodo **dal 16 maggio 2024 fino al 15 maggio 2026**.
- (2) Il Committente può avvalersi di un'opzione che prevede la proroga del presente Contratto per un periodo di 12 mesi, mediante comunicazione scritta all'Appaltatrice. In caso di notifica mediante posta, detta comunicazione deve pervenire all'Appaltatrice a mezzo di lettera raccomandata A.R. al più tardi entro tre mesi prima della scadenza del presente Contratto. Il Committente non è obbligato ad avvalersi della succitata opzione di proroga contrattuale.
- (3) La durata del periodo di prova è di sei mesi. Durante detto periodo entrambe le parti possono rescindere il rapporto contrattuale con preavviso di 4 settimane a fine mese. L'eventuale disdetta va comunicata mediante comunicazione scritta. In caso di notifica mediante posta, tale comunicazione deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata A.R. Nel rispetto delle condizioni di preavviso, è determinante la data in cui la lettera di disdetta viene ricevuta da una o l'altra parte contraente.

§ 23 Recesso

- (1) Il Committente ha il diritto di recedere dal presente Contratto con effetto immediato per giusta causa. In tal caso il Contratto si risolverà immediatamente e cesserà pertanto di avere immediatamente effetti.
- (2) Per giusta causa si intendono i seguenti casi:
 - a. nel caso in cui l'Appaltatrice offra, prometta o conceda degli omaggi o altri vantaggi al personale di servizio del Committente;
 - b. in caso di violazione delle norme di legge contro la limitazione della libera concorrenza o contro la concorrenza sleale;
 - c. nel caso in cui l'Appaltatrice, ignorando il relativo divieto, si avvalga di un subfornitore per l'esecuzione dei servizi
 - d. nel caso in cui l'Appaltatrice non svolga in modo completo tutte le attività prestabilite per l'esecuzione delle operazioni di pulizia;
 - e. nel caso in cui l'Appaltatrice abbia violato una volta intenzionalmente o in modo gravemente negligente oppure più volte con semplice negligenza una disposizione del presente Contratto.
 - f. nel caso in cui in relazione al patrimonio dell'Appaltatrice sia stato aperto un procedimento di insolvenza, venga presentata domanda di apertura di tale procedimento o si siano creati i presupposti per tale atto.
- (3) Il Committente potrà in ogni caso recedere - per qualsiasi motivo - dal presente Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c., con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatrice con lettera raccomandata A.R., purché tenga indenne la stessa Appaltatrice delle spese sostenute e delle prestazioni rese. In tal caso, l'Appaltatrice ha diritto al pagamento da parte del Committente dei Servizi, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, fatto salvo il mancato guadagno ai sensi dell'articolo 1671 c.c..

§ 24 Riserva di modifica

- (1) In caso di circostanze o avvenimenti inevitabili e straordinari o di un cambiamento di circostanze o avvenimenti già esistenti che non rientrano nella sfera di influenza del Committente (ad esempio rivolte, conflitti armati o terroristici, provvedimenti ufficiali, catastrofi naturali, epidemie, pandemie ecc.), il Committente si riserva il diritto di adattare il Contratto alle circostanze modificate entro i limiti del ragionevole. Qualora un adeguamento del Contratto risultasse irragionevole o impossibile, al Committente spetta un diritto straordinario di rescissione per giusta causa. Eventuali servizi già resi dall'Appaltatrice saranno remunerati su base proporzionale. Qualsiasi ulteriore richiesta, in particolare per risarcimento danni, è esclusa.
- (2) In caso di difficoltà esecutive, di interventi da parte delle autorità nell'ambito dell'espletamento dei servizi offerti o circostanze simili che influiscono sull'esecuzione

dei servizi, l'Appaltatrice ha l'obbligo di informare immediatamente il Committente. Le parti contraenti cercheranno di adeguare il Contratto. Se tale adeguamento non è ragionevole o possibile, ogni parte contraente ha il diritto di disdire il presente Contratto in via straordinaria per giusta causa. Si applicano i punti 3 e 4 del § 2.

§ 25 Altre clausole contrattuali

- (1) L'Appaltatrice ha l'obbligo di rispettare in modo illimitato tutte le norme antinfortunistiche, le direttive relative alle sostanze pericolose, altre norme di tutela del lavoro nonché le regole generalmente riconosciute in materia di sicurezza e medicina del lavoro che risultano di volta in volta in vigore.
- (2) Devono essere, inoltre, rispettate le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti.

§ 26 Trattamento dei dati

Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto assicurano di agire, ciascuna per quanto di propria competenza, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy"). In particolare, l'Appaltatrice dichiara e garantisce che tutti gli eventuali dati personali di cui la stessa è titolare e che vengono trasmessi al Committente in esecuzione del presente Contratto sono stati raccolti, trattati e comunicati al Committente nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy. Il Committente, a sua volta, fornisce idonee informazioni sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali attraverso la propria "Informativa sul trattamento dei dati personali" allegata al presente Contratto sub **Allegato E**, di cui l'Appaltatrice dichiara sin d'ora di aver preso visione e che provvederà a trasmettere agli interessati coinvolti.

Le Parti concordano sin d'ora che, qualora nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, raccoglieranno e tratteranno dati personali di eventuali terzi soggetti per finalità ulteriori rispetto alle predette, le stesse si impegneranno a definire e regolamentare i rispettivi ruoli privacy attraverso appositi accordi di nomina del responsabile del trattamento ("DPA") o accordi di contitolarità ove applicabili

§ 27 Condizioni generali di Contratto

- (1) Per tutti i casi che non sono contemplati nel presente Contratto si rinvia alle norme ed alle disposizioni applicabili in materia di contratto di appalto di servizi.
- (2) Le parti contraenti concordano che la nullità di una o più clausole contrattuali non compromette la validità del presente Contratto per la parte restante. In caso di nullità di una clausola contrattuale, ciascuna delle parti ha la facoltà di richiedere la stipula di una clausola valida che si avvicini di più allo scopo economico della clausola nulla.

- (3) Il Committente ha la facoltà di richiedere presso gli enti competenti la verifica dei prezzi quotati dall'Appaltatrice. L'Appaltatrice ha l'obbligo di collaborare a tale fine.
- (4) L'Appaltatrice si impegna a comunicare il contenuto del presente Contratto a terzi soltanto nel caso in cui e qualora ciò risulti necessario per l'esecuzione del presente Contratto.
- (5) Tutte le modifiche al presente Contratto devono essere apportate per iscritto. Tale clausola si riferisce anche all'eventuale rinuncia all'obbligo della forma scritta.

§ 28 Luogo d'esecuzione e foro legale

I locali del Committente, Goethe-Institut di Milano, Via San Paolo 10, 20121, Milano, Italia costituiscono il luogo d'esecuzione del Contratto. Per tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto vige il foro legale di Milano. Si applica esclusivamente il diritto italiano.

Milano,

Per il Committente:

Per l'Appaltatrice:

.....

.....

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. l'Appaltatrice dichiara di approvare tutte le condizioni del presente Contratto e specificatamente quelle di cui agli artt. 5 (Obblighi dell'Appaltatrice) - 12 (Personale addetto alle pulizie e misure di sicurezza) - 23 (Recesso) - 28 (Luogo d'esecuzione e foro legale) del Contratto.